

**OGGETTO: Pratica n. 565/VV/2018 - Quesito circa l'incompatibilità di cui al D.Lgs n. 58/2017.**

*(delibera 17 aprile 2019)*

"Il Presidente del Tribunale di XXX, con nota del 2.7.2018 pervenuta per il tramite della Corte d'Appello di XXX, ha formulato un quesito in materia di *"incompatibilità ex D.l.vo n. 58/17 che ha modificato l'art. 35 D.l.vo n. 159/11, con l'introduzione del comma 4-bis"* chiedendo, in particolare, di sapere se l'incompatibilità prevista dalla citata norma riguardi tutti i magistrati addetti all'ufficio giudiziario o se possa farsi applicazione – in via analogica – degli artt. 18 e 19 O.G. per limitare l'ampiezza dell'incompatibilità e, ancora, se l'incompatibilità valga solo per gli amministratori giudiziari (o loro coadiutori), nominati dopo l'entrata in vigore della citata norma o anche per quelli nominati prima;

il Presidente del Tribunale di XXX, pur senza formulare un quesito, lamenta inoltre la difficile applicazione concreta della norma – per la difficoltà di accertare in concerto la sussistenza dell'incompatibilità – e la possibile violazione del diritto alla privacy dei giudici oggetto della dichiarazione da parte di amministratori giudiziari e di loro coadiutori, in ragione del fatto che la dichiarazione ha a oggetto fatti relativi alla vita personale degli stessi magistrati;

il Presidente del Tribunale di XXXY, con nota del 19/7/18, ha formulato analogo quesito in relazione all'interpretazione della nozione di *"ufficio giudiziario"* di cui alla citata norma, e dunque all'ampiezza dell'incompatibilità, oltre che al regime del diritto intertemporale;

la dott.ssa XXX, giudice del lavoro del Tribunale di XXX, con nota del 5/2/19 ha formulato identico quesito circa all'interpretazione della nozione di *"ufficio giudiziario"* di cui alla citata norma; ha chiesto altresì se l'incompatibilità sussista anche nel caso di esonero dallo svolgimento di funzioni giudiziarie nell'ufficio di appartenenza (per applicazione extradistrettuale o partecipazione quale componente di commissione d'esame);

con nota del 3/7/18 il Presidente del Tribunale di XXYY ha comunicato la circolare da lui emanata con cui ha disciplinato la materia, in relazione alle dichiarazioni degli amministratori giudiziari e dei loro coadiutori.

Richiesto di un parere, l'ufficio studi ha risposto con parere n. 250/18.

Il quesito muove anzitutto dall'esigenza di individuare che cosa debba intendersi per *"ufficio giudiziario"* ex art. 35/4-bis D.l.vo n. 159/11, come novellato dall'art. D.l.vo n. 54/18.

In particolare l'art. 1 di tale decreto legislativo ha introdotto nel D.L.vo n. 159 del 2011 (c.d. Codice antimafia) un comma 4-bis all'art. 35 il quale prevede che *"non possono assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, né quello di suo coadiutore, coloro i quali sono legati da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione"*; lo stesso decreto legislativo, con l'art. 2, ha esteso tali incompatibilità ai curatori fallimentari e ai coadiutori nominati a norma dell'art. 32/2 L. fall.

Occorre dunque comprendere se dell'espressione *"addetti all'ufficio giudiziario"* debba essere data un'interpretazione letterale, e dunque debba intendersi l'intero ufficio giudiziario (e in tal caso l'incompatibilità riguarda tutti i magistrati appartenenti all'ufficio) o se debba essere intesa nel

senso di cui agli artt. 18 e 19 O.G., con le relative delimitazioni (e in tal caso l'incompatibilità riguarda solo alcuni di loro).

Il parere dell'ufficio studi ricostruisce – anzitutto – il dettato normativo.

L'articolo 1, lett. a), del D.Lgs. n. 54/2018 integra con un nuovo comma (4-bis) l'art. 35 del Codice antimafia (D.Lgs. n.159 del 2011) introducendo nei procedimenti di prevenzione un sistema di incompatibilità indiretta alla nomina di amministratore giudiziario (o di suo coadiutore) derivante da legami di parentela o da rapporti amicali o di natura affettiva con magistrati addetti all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che conferisce l'incarico. In dettaglio, secondo il nuovo comma 4-bis dell'art. 35 del Codice, risultano ostativi alla nomina ad amministratore giudiziario (e coadiutore dello stesso) il rapporto di coniugio, di unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016 n. 76; la parentela entro il terzo grado; l'affinità entro il secondo grado; il rapporto di assidua frequentazione, definita dal comma 4-bis come derivante: a) da una relazione sentimentale; b) da un rapporto di amicizia consolidato ("stabilmente protrattosi nel tempo") e connotato da "reciproca confidenza"; c) dal rapporto di frequentazione tra commensali abituali (già prevista per le incompatibilità da relazione indiretta). Il grado di parentela ostativo è più contenuto rispetto a quello previsto per le incompatibilità "dirette" di cui all'art. 35, comma 3, del Codice antimafia, per l'opportunità di non restringere a dismisura l'ambito dei professionisti da nominare ed alla luce del fatto che non viene in rilievo un collegamento diretto con il magistrato che conferisce incarico ma solo l'appartenenza di quest'ultimo allo stesso ufficio giudiziario in cui lavora un altro magistrato collegato al professionista.

L'articolo 1, lett. b) aggiunge al Codice antimafia l'art. 35.1, con il quale sono definite le modalità di accertamento della sussistenza delle cause di incompatibilità: l'amministratore giudiziario deve depositare al momento dell'accettazione e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina nella cancelleria dell'ufficio giudiziario conferente l'incarico una dichiarazione che attesti l'assenza delle situazioni di incompatibilità previste dal comma 4-bis dell'art. 35 o che ne dichiari l'eventuale sussistenza. Al mancato deposito o alla successiva emersione di profili di incompatibilità consegue la sostituzione del professionista.

Al fine di consentire la vigilanza del presidente della Corte d'appello di cui al successivo art. 35.2, l'amministratore giudiziario deve comunque indicare l'esistenza dei legami o rapporti previsti dal nuovo comma 4-bis con magistrati, giudicanti o requirenti, del distretto di Corte di appello nel quale ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è pendente il procedimento. Analoga dichiarazione del coadiutore attestante l'assenza delle incompatibilità deve essere consegnata da questi all'amministratore giudiziario. Quest'ultimo la deposita nella cancelleria del giudice.

A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento con cui il responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia attesta la piena funzionalità dei sistemi in relazione a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 35 cit., il deposito della dichiarazione prevista dai predetti commi ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Ciò premesso, circa la nozione di "ufficio giudiziario" il citato pare afferma che: "Il Presidente del Tribunale di XXX chiede se la nozione di "ufficio giudiziario" possa essere interpretata nel senso di delimitare le incompatibilità solo ai casi effettivamente rilevanti in concreto, escludendola, invece, nei casi in cui, per l'effettiva situazione locale, di fatto non vi è concreta interferenza dell'attività del magistrato con quella del professionista.

La suggestione trova fondamento nel richiamo analogico all'impianto della circolare del C.S.M. sulle incompatibilità dei magistrati ordinari n. P-12940 del 25 maggio 2007 che regola il regime delle incompatibilità ex artt. 18 e 19 O.G. a seguito della modifica legislativa introdotta dal D.Lgs. n. 109/2006. La circolare, sia per l'incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con esercenti la professione forense, sia per l'incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con magistrati o ufficiali o agenti di polizia giudiziaria della stessa sede, prevede che l'accertamento della sussistenza debba avvenire in concreto in base a parametri oggettivati nell'atto consiliare. Non

è, cioè, sufficiente al fine di integrare la causa di incompatibilità l'appartenenza all'ufficio giudiziario nel quale opera il soggetto in relazione al quale sussiste la stessa. Occorre, invece, procedere ad un accertamento in concreto. Ai fini dell'accertamento dell'incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con esercenti la professione forense ex art. 18 O.G. si ha riguardo, in concreto, a) alla rilevanza della professione forense svolta dal congiunto avanti all'ufficio di appartenenza del magistrato, tenuto altresì conto dello svolgimento continuativo di una porzione minore della professione forense e di eventuali forme di esercizio non individuale dell'attività da parte dei medesimi soggetti; b) alla dimensione del predetto ufficio, ed in particolare alla organizzazione tabellare, tenuto altresì conto delle funzioni semidirettive e di coordinamento ricoperte dal magistrato; c) alla materia trattata sia dal magistrato che dal professionista, avendo rilievo la distinzione dei settori del diritto civile, del diritto penale e del diritto del lavoro e della previdenza, ed ancora, all'interno dei predetti e specie del settore del diritto civile, dei settori di ulteriore specializzazione come risulta, per il magistrato, dalla organizzazione tabellare; d) alla funzione specialistica dell'ufficio giudiziario. Ai fini dell'accertamento dell'incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con magistrati o ufficiali o agenti di polizia giudiziaria della stessa sede ex art. 19 O.G., il Consiglio Superiore della Magistratura può in concreto escludere la sussistenza della incompatibilità di sede ove accerti che non vi sia pregiudizio della credibilità della funzione e non si abbiano intralci al regolare andamento del servizio. Per l'accertamento in concreto dell'incompatibilità si ha riguardo alle dimensioni dell'ufficio, con particolare riferimento alla organizzazione tabellare; alla materia trattata dai magistrati legati da vincolo parentale, di affinità, di coniugio o di convivenza, avendo rilievo la distinzione dei settori del diritto civile, del diritto penale e del diritto del lavoro e della previdenza, ed ancora, all'interno dei predetti e specie del settore del diritto civile, dei settori di ulteriore specializzazione come risulta, per il magistrato, dalla organizzazione tabellare. L'incompatibilità non può essere esclusa se i magistrati in rapporto di parentela, affinità, coniugio o convivenza operino, all'interno dello stesso ufficio, in settori pure distinti ma funzionalmente intersecantisi, salvo che, per le dimensioni dell'ufficio, sia possibile evitare il verificarsi di interferenze tra le attività dei magistrati interessati.

Orbene il parallelismo con la delineata disciplina non sembra praticabile. Vi osta, infatti, innanzitutto la diversità del dato normativo primario di riferimento. Del resto l'*intentio legislatoris* emerge in maniera chiara dall'esame dell'*iter* di approvazione del decreto legislativo n. 54 del 2018 e dalla lettura del parere della Commissione speciale per l'esame degli atti urgenti presentati dal Governo reso sullo schema di decreto legislativo.

Dal primo punto di vista le due normative primarie stridono sì da impedirne l'accostamento al fine di invocare un'interpretazione analogica. La Circolare sulle incompatibilità, infatti, non fa che dare applicazione ad un chiaro principio dettato dalla legge sull'Ordinamento Giudiziario la quale, agli artt. 18 e 19, già prevede il principio dell'accertamento in concreto. L'art. 18, co. 2, cit., infatti, prevede che la ricorrenza in concreto dell'incompatibilità di sede vada verificata sulla base dei criteri poi riportati nella citata circolare. L'art. 19, co. 2, cit., a sua volta, dispone che la ricorrenza in concreto dell'incompatibilità di sede è verificata sulla base dei criteri di cui all'articolo 18, secondo comma, per quanto compatibili.

Al contrario l'art. 35, co. 4-ter del c.d. Codice Antimafia, introdotto dal D.Lgs. 54 del 2018, dispone chiaramente che *“non possono assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, né quello di suo coadiutore, coloro i quali sono legati da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione”*.

Già sul piano letterale, quindi, è evidente la differenza con gli artt. 18 e 19 O.G. La norma *de qua*, infatti, non prevede l'accertamento in concreto ma, in maniera secca, lega l'incompatibilità all'appartenenza all'ufficio giudiziario *tout court*.

L'intenzione del legislatore, peraltro, emerge in maniera chiara dai lavori parlamentari.

Lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali, in attuazione dell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 17 ottobre 2017, n. 161, nella sua versione iniziale, infatti, prevedeva che al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, all'articolo 35, dopo il comma 4, fosse inserito non solo il comma 4-bis (il quale è rimasto sostanzialmente immutato nella versione definitiva), ma anche un comma 4-ter dedicato alla definizione della nozione di ufficio giudiziario. La norma prevedeva che *“per ufficio giudiziario, ai fini del comma 4-bis, si intende, in caso di ufficio organizzato in sezioni, la sezione alla quale appartengono i componenti del collegio; in caso di ufficio organizzato in un'unica sezione sussiste sempre la situazione di incompatibilità di cui al predetto comma”*. La versione definitiva, invece, ha visto scomparire il comma 4-ter. La soppressione è chiaro indice della volontà di non limitare la nozione di ufficio giudiziario. Tale volontà emerge, altresì, dal parere approvato dalla Commissione speciale per l'esame degli atti urgenti presentati al Governo, il quale sullo schema di decreto legislativo afferma: *“con riferimento all'articolo 35 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del presente schema di decreto, sia soppresso il comma 4-ter, in quanto non appare ragionevole diversificare il regime di incompatibilità di cui al comma 4-bis in base all'organizzazione dell'ufficio giudiziario”*.

Ritiene il Consiglio che le osservazioni svolte meritino condivisione.

Da un lato l'analogia con gli artt. 18 e 19 O.G. non appare pertinente poiché le suddette norme fanno riferimento all'accertamento dell'incompatibilità in concreto, tenuto conto del concreto esercizio della professione forense, delle dimensioni dell'ufficio cui il magistrato in condizioni di potenziale incompatibilità appartiene, della sua organizzazione tabellare, della materia trattata dal magistrato stesso.

Ciò manca completamente nel testo del citato art. 35/4-bis che, viceversa, fa riferimento al solo *“ufficio giudiziario”*, senza alcuna distinzione, così riferendosi a tutti i magistrati appartenenti all'ufficio medesimo.

Dall'altro l'interpretazione letterale della norma trova conforto nei lavori parlamentari durante i quali il comma 4-bis citato era seguito da un originario comma 4-ter che si riferiva alle sezioni dell'ufficio e che prevedeva che, nel caso in cui l'ufficio fosse diviso in più sezioni, per ufficio giudiziario si intendesse la sola sezione *“alla quale appartengono i componenti del collegio”*. Tale comma è stato però soppresso, restando solo il precedente comma 4-bis. Ciò conferma la volontà del Legislatore di non fare alcuna distinzione fra magistrati appartenenti allo stesso ufficio.

Dunque per *“ufficio giudiziario”* deve intendersi l'intero ufficio giudiziario, a prescindere dalle sue dimensioni, dal fatto che sia o meno diviso in sezioni e, più in generale, dalla sua organizzazione tabellare.

In conseguenza di ciò deve ritenersi che l'incompatibilità non si estenda ai magistrati addetti alla Procura della Repubblica, trattandosi di ufficio giudiziario diverso dal Tribunale.

Allo stesso modo – con specifico riferimento alla seconda parte del quesito posto dalla dott.ssa XXX - deve ritenersi che l'incompatibilità sussista in tutti i casi in cui *“l'esonero dalle funzioni giudiziarie”* non faccia venir meno l'appartenenza del magistrato all'ufficio giudiziario e – viceversa – non sussista nei casi di collocamento fuori ruolo, che fa venir meno l'appartenenza del magistrato all'ufficio giudiziario rispetto al quale il problema dell'incompatibilità si pone.

Circa il regime intertemporale, osserva l'Ufficio Studi che occorre partire dalla lettura dell'art. 35.1, il quale prevede che l'amministratore giudiziario al momento dell'accettazione dell'incarico e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina, deposita presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario conferente l'incarico una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità. La lettera della norma indica che il sistema congegnato dal legislatore si basa non sul controllo del giudice ma sulla dichiarazione del professionista. La norma prevede che l'amministratore giudiziario debba dichiarare l'insussistenza delle incompatibilità al momento della nomina o al massimo entro due giorni, e non prevede altro termine; non è previsto esplicitamente

che l'amministratore già nominato, e che alla luce della nuova legge diventerebbe incompatibile, debba presentare una dichiarazione di incompatibilità; essendo il sistema basato sulla dichiarazione del professionista e derivando da tale dichiarazione potenzialmente la perdita dell'incarico, è essenziale la previsione di un termine per la dichiarazione stessa. Dalla mancata previsione di un termine per la dichiarazione da parte dei professionisti che sono già stati nominati si potrebbe dedurre che per gli stessi le cause di incompatibilità *de quibus* non operino. D'altra parte tale termine non può essere ricavato in via analogica atteso che i termini di decadenza e quelli ai quali comunque sono collegati effetti di decadenza o ablativi di diritti devono essere espliciti per ragioni di certezza del diritto e di tutela dell'affidamento.

La soluzione normativa di non applicare le cause di decadenza anche ai professionisti nominati prima dell'entrata in vigore della riforma, peraltro, potrebbe trovare spiegazione nell'esigenza di bilanciare l'interesse pubblico ad evitare indebite commistioni e compromissione delle credibilità della funzione giudiziaria o comunque la lesione dell'immagine della magistratura (come precisato nella relazione illustrativa), con l'interesse pubblico alla celere definizione dei procedimenti giurisdizionali ed alla corretta gestione degli stessi che troverebbe probabilmente nocimento nella necessità di dover sostituire un numero imprevedibile di professionisti incardinati da tempo in procedure che conoscono e nella conseguente sostituzione degli stessi con professionisti nuovi che inevitabilmente non possederebbero conoscenza della procedura e ne determinerebbero un rallentamento almeno nella fase iniziale.

A sostegno di tale lettura, peraltro, si può richiamare il principio generale dell'irretroattività più volte riconosciuto anche dal Giudice delle leggi. Invero, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale "*l'irretroattività costituisce un principio generale del nostro ordinamento (art. 11, disp. prel.) e, se pur non elevato, fuori della materia penale, a dignità costituzionale (art. 25, comma 2°, cost.) rappresenta pur sempre una regola essenziale del sistema a cui, salva un'effettiva causa giustificatrice, il legislatore deve ragionevolmente attenersi, in quanto la certezza dei rapporti preteriti costituisce un indubbio cardine della civile convivenza e della tranquillità dei cittadini*" (così, Corte cost., 4 aprile 1990, n. 155, orientamento riaffermato dalla sent. n. 236/2009, secondo cui il principio del legittimo affidamento "*costituisce elemento fondamentale dello Stato di diritto e non può essere leso da disposizioni retroattive, che trasmodino in regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori*" (*ex multis*, sentt. nn. 4/2009, 11/2007, 409/2005, 446/2002, 416/1999 e 390/1995).

Il nodo centrale del diritto intertemporale è il trattamento da riservare alle situazioni pendenti al momento dell'entrata in vigore della nuova norma. Nel novero di tali situazioni rientrano le situazioni di fatto che evolvono verso il perfezionamento di una fattispecie astratta prevista dalla norma anteriore, gli effetti giuridici astratti sorti alla stregua di una norma anteriore ma che devono concretizzarsi dopo l'entrata in vigore della norma posteriore, gli effetti giuridici concreti che hanno iniziato a svolgersi prima dell'entrata in vigore della nuova norma e, alla stregua della norma anteriore, devono dispiegarsi anche in futuro.

Al ricorrere di tali situazioni diviene applicabile il principio di tutela del legittimo affidamento, di tutela, cioè, della posizione giuridica consolidata dal trascorrere de tempo "*in quanto radicata non soltanto su un provvedimento amministrativo che l'ha disposta...ma anche sull'effettivo esercizio delle attribuzioni connesse a quella posizione radicata*" (così, sent. n. 236/2009), con esclusione delle posizioni di mera aspettativa (cfr., sent. n. 11/2007).

Orbene nel caso *de quo* la nomina già intervenuta del professionista e l'attività svolta nell'esecuzione dell'incarico integrano effetti giuridici concreti che hanno iniziato a prodursi prima dell'entrata in vigore della nuova normativa e che devono dispiegarsi anche in futuro. Trattandosi di posizioni consolidate e non di mere aspettative, le stesse devono ritenersi idonee a fondare un legittimo affidamento alla conservazione tale da escludere l'applicazione retroattiva della nuova disciplina dell'incompatibilità".

Ritiene il Consiglio che anche tali osservazioni meritino condivisione.

Anzitutto deve rilevarsi che l'accertamento dell'incompatibilità e della relativa decadenza è affidato dall'art. 35/4-bis D.l.vo n. 159/11 alla dichiarazione del professionista che la norma prevede - peraltro a pena di decadenza - solo per chi assume l'incarico dopo la sua entrata in vigore, visto che non stabilisce nulla circa eventuali dichiarazioni da parte dei professionisti già nominati in precedenza.

Peraltro se la nomina del professionista è intervenuta e l'attività è già stata da lui svolta prima dell'entrata in vigore della norma, gli effetti di quella nomina si sono già prodotti anteriormente e continuano a prodursi anche in futuro, dopo la sua entrata in vigore, senza che gli si applichi il nuovo regime, con la conseguente - eventuale - decadenza.

Dunque il professionista nominato prima dell'entrata in vigore della norma non deve rendere alcuna dichiarazione, non applicandosi a lui il nuovo regime delle incompatibilità.

Del resto ciò si giustifica con l'esigenza di contemperare l'interesse ad evitare indebite commistioni e la compromissione della credibilità della funzione giudiziaria con quello relativo alla celere definizione dei procedimenti giurisdizionali e alla loro corretta gestione che sarebbe compromessa dalla necessità di dover sostituire un numero molto elevato di professionisti già nominati con altri nuovi che inevitabilmente non conoscerebbero le singole procedure.

L'art. 35/4-bis d.l.vo n. 159/11 si applica quindi ai soli professionisti nominati dopo la sua entrata in vigore.

Ritiene infine il Consiglio di non dover svolgere alcuna osservazione circa le difficoltà di applicazione concreta della norma e gli eventuali profili di violazione del diritto alla privacy dei magistrati, evidenziati dal Presidente del Tribunale di Roma, in assenza di specifico quesito.

Tanto premesso, il Consiglio

delibera

di rispondere al quesito nel senso che:

- 1) ex art. 35/4-bis D.l.vo n. 159/11 per "ufficio giudiziario" deve intendersi l'intero ufficio giudiziario, a prescindere dalle sue dimensioni, dal fatto che sia o meno diviso in sezioni e, più in generale, dalla sua organizzazione tabellare.
- 2) in conseguenza di ciò, l'incompatibilità sussiste in tutti i casi in cui "l'esonero dalle funzioni giudiziarie" non fa venir meno l'appartenenza del magistrato all'ufficio giudiziario e - viceversa - non sussiste nei casi di collocamento fuori ruolo, che fa venir meno l'appartenenza del magistrato all'ufficio giudiziario rispetto al quale il problema dell'incompatibilità si pone.
- 3) il regime delle incompatibilità stabilito dall'art. 35/4-bis D.l.vo n. 159/11 non si applica ai professionisti nominati prima dell'entrata in vigore della norma."